

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, 1 maggio 2020

Circolare

Oggetto: Covid -19 Fase 2 – Protocollo Sicurezza sui luoghi di lavoro

Come ben sapete, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo DPCM che sarà in vigore dal 4 al 17 maggio e che disciplinerà **la fase 2**, quella della convivenza con il virus.

La prima rilevante novità è **la riapertura del settore manifatturiero**.

Viene infatti modificato l'elenco delle attività consentite dal DPCM del 10 aprile 2020 attualmente in vigore, introducendo, tra l'altro, i codici ATECO relativi alla fabbricazione di autoveicoli, alla costruzione di edifici, di mobili e quello residuale relativo a tutte le altre industrie manifatturiere.

L'allentamento delle misure riguarda anche il settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Fermo restando che è possibile proseguire con la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto, viene consentita anche la ristorazione con asporto, prevedendo l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Nulla cambia per le attività professionali per le quali le prescrizioni restano identiche a quelle del DPCM del 10 aprile 2020. Si raccomanda, tra le altre cose, che sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile e siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio.

* * *

Il DPCM prevede l'obbligo di rispettare il **protocollo sottoscritto il 24 aprile** fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020. Questi protocolli, sotto forma di allegato, diventano quindi parte integrante del DPCM.

La mancata attuazione dei protocolli che comporti livelli di protezione non adeguati determina la **sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Risulta quindi fondamentale che, in sede di "ripartenza", le aziende **siano in regola con le nuove misure anti-contagio**.

In linea di massima, per le Aziende che operano in "settori non sanitari" e/o nelle quali nel proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) non era già presente la valutazione del rischio si deve procedere:

- alla stipula del Protocollo di sicurezza anti-contagio;
- a garantire nei confronti dei lavoratori una tempestiva ed efficace informazione sulle misure di prevenzione e protezione implementate e sui comportamenti che il personale è tenuto ad adottare all'interno dei locali aziendali.
- eventualmente alla revisione della valutazione del rischio (per quanto concerne il rischio biologico, in quanto classificato, non professionale, ma generico)".

Ricordiamo che un tema importante è ovviamente quello della sanificazione degli ambienti in vista della ripartenza. Ogni singola attività dovrà valutare con attenzione con il proprio RSPP come mettere in atto le disposizioni previste.

Ovviamente i RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) delle aziende dovranno attivarsi a tal fine prima della riapertura.

Alleghiamo di seguito anche l'informativa redatta dall'Avv. Luisa Scarrone con la sintesi delle principali raccomandazioni contenute nel protocollo.

Lo Studio rimane quindi a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, anche al fine di individuare i consulenti che posso supportare i clienti in tema di sicurezza.

Cordiali saluti.

studiodotcom

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

FASE 2 CORONAVIRUS DAL 4 MAGGIO: REGOLE FONDAMENTALI PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA ED IN CONFORMITA' AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

1) MAPPARE LE ATTIVITA' AZIENDALI E I VARI AMBIENTI DI LAVORO PER INDIVIDUARE I RISCHI DA CONTAGIO

Preliminarmente, occorre fotografare in **ottica anti-contagio** le varie attività ed i vari ambienti in cui si svolge l'attività (luoghi in cui si può sostare o transitare durante lo svolgimento del lavoro).

Una volta svolta la mappa, imporre il divieto di assembramento ed il mantenimento costante della distanza minima di sicurezza di un metro.

2) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

I locali, gli ambienti, le postazioni di lavoro e le aree comuni vanno giornalmente sottoposti ad accurata pulizia.

Inoltre, periodicamente occorre procedere a **sanificazione**, cioè a pulizia e disinfezione, seguendo le istruzioni del Ministero della Salute (circolare 5443/2020).

Prima della riapertura, è necessario procedere a sanificazione straordinaria degli ambienti.

Per poter documentare le operazioni di pulizia e sanificazione, tenere un registro apposito in cui annotare tutti gli interventi svolti, in modo da poterlo esibire ove si fosse sottoposti ad ispezione.

3) ACCESSI NEI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ATTIVITA'

E' necessario regolamentare dettagliatamente gli **accessi** sia per i lavoratori sia per gli esterni, secondo i suddetti criteri, tenendo presente in linea generale che occorre ridurre al minimo possibile gli accessi degli esterni ed occorre individuare chiaramente i **percorsi** consentiti agli esterni con la massima limitazione dei contatti interpersonali:

- Divieto di ingresso per chiunque abbia una temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali o per chiunque nei precedenti 14 giorni abbia avuto contatti con persona positiva o sia rientrato dall'estero;
- Obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura prima di entrare;
- Obbligo di rispettare tutte le disposizioni del datore di lavoro in tema di sicurezza;
- Obbligo di avvisare prontamente il datore di lavoro in caso di insorgenza di sintomi a rischio (febbre e tosse).

4) MISURE ANTI-CONTAGIO

- Rispettare le precauzioni igieniche, soprattutto per le mani;
- Fornire detergenti per le mani in dispenser facilmente accessibile a tutti;
- Obbligo di mascherina chirurgica nelle aree comuni o in caso di impossibilità di mantenimento costante della distanza di sicurezza;
- Valutare con RSPP l'adozione di ulteriori specifici DPI per alcune categorie di lavoratori più a rischio;
- Riorganizzare le postazioni e la regolamentazione di accesso agli spazi comuni;
- Valutare la fattibilità di organizzare turni e ricorrere alla maggiore flessibilità possibile dell'orario di lavoro.

Le riunioni e la formazione in sale riunioni o in altri spazi non sono consentite.

5) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Occorre **informare** i lavoratori e gli esterni degli obblighi di legge e delle disposizioni delle Autorità, utilizzando cartelli, schede informative o altro da apporre sui luoghi di lavoro.

Allo stesso modo è necessario pubblicizzare le regole di accesso ai locali e l'utilizzo delle aree comuni.

Prima del rientro, occorre informare i dipendenti delle misure anti-contagio adottate e organizzare degli incontri iniziali di formazione.

6) REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE

E' fortemente raccomandato ricorrere al lavoro agile come misura di prevenzione, per cui è opportuno regolamentarne le modalità di svolgimento, fornendo il necessario supporto ai lavoratori ammessi a tale modalità, compresi se possibile i mezzi informatici aziendali.

Lo **smartworking** andrà organizzato in turnazione, in modo da far combaciare le esigenze personali con quelle organizzative ed occorrerà redigere un documento ad hoc con specifiche previsioni a tutela dei segreti aziendali e della privacy.

7) MEDICO COMPETENTE – COOPERAZIONE

La **sorveglianza sanitaria** costante è raccomandata come misura di prevenzione, quindi occorre assecondare le visite su richiesta.

Il reinserimento al lavoro di personale che abbia contratto il virus va gestito con il medico competente: è necessario acquisire la dichiarazione di avvenuta negativizzazione del tampone da parte del dipartimento di prevenzione competente con obbligo di visita prima della ripresa dell'attività lavorativa.

In caso di patologie pregresse o età avanzata (c.d. **casi fragili**) occorre valutare le misure di sicurezza più appropriate e gestire i singoli casi con il supporto del medico competente.

Il Medico competente potrà emettere giudizi di **temporanea inabilità** o suggerire mezzi diagnostici, quali tampone o test sierologico.

8) LAVORATORI SINTOMATICI

E' necessario predisporre, in caso di comparsa di sintomi all'interno dell'azienda, una **procedura ad hoc** tenendo presente che deve prevedere:

- Le modalità di informazione dell'ufficio del personale o del responsabile del personale;
- Le modalità di isolamento nel rispetto della dignità del soggetto interessato e della riservatezza;
- La fornitura immediata di mascherina chirurgica al soggetto sintomatico;
- La gestione degli obblighi di segnalazione alle autorità sanitarie;

- Le modalità di informazione delle persone che abbiano condiviso spazi o attività con il soggetto sintomatico e ciò anche al fine di essere in grado di ricostruire i contatti stretti su richiesta delle autorità sanitarie.

9) NUOVI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

In linea generale, occorre rispettare sempre i principi di proporzionalità, non eccedenza e necessità dei dati personali oggetto di trattamento, anche nella scelta degli strumenti da utilizzare (per esempio per misurare la temperatura).

Nello specifico, occorre formare le persone addette ai **nuovi trattamenti** ed integrare i rispettivi atti di nomina, individuando le persone designate e redigendo le informative necessarie da rilasciare agli interessati al momento della raccolta dei dati personali.

Inoltre, è necessario integrare il registro delle attività di trattamento, redigere informative ad hoc e valutare con il DPO (se presente) la necessità di svolgere una DPIA, concordando anche le modalità più consone ed opportune per gestire i casi più delicati sotto il profilo della privacy (ad esempio, i c.d. casi fragili).

10) MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

In azienda dovrà essere costituito un **Comitato** per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo, cui dovranno partecipare le rappresentanze sindacali aziendali ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A seconda delle dimensioni aziendali, in mancanza del suddetto comitato, verrà istituito un **Comitato territoriale** costituito dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento del RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Periodicamente, occorrerà sottoporre ad **attenta verifica** la “tenuta” e l'efficacia delle **misure di sicurezza implementate** secondo quanto precede ed essere pronti a modificarle opportunamente nel caso in cui l'indice di contagio aumenti o nel caso in cui siano individuati profili di rischio maggiori o diversi rispetto alle valutazioni iniziali.